

Contenzioso tributario

I NUOVI TERMINI

Dal fisco una pausa di 64 giorni per impugnazioni e ricorsi

La sospensione anche per gli atti di adesione Depositi solo in telematico

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

■ Sospensione dei processi tributari fino all'11 maggio 2020 e depositi in commissione tributaria solo in via telematica anche per i procedimenti avviati secondo modalità "cartacee". Sono, queste, alcune delle novità in materia di giudizi tributari previsti nel nuovo decreto liquidità, il 23/2020.

Il Dl 18/2020 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l'articolo 83 del decreto legge prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all'impugnazione, includendo espressamente anche le notifiche del ricorso/reclamo.

Il decreto liquidità differisce ulteriormente il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare è di 64 giorni (9 marzo-11 maggio).

Il nuovo termine influisce ov-

vamente non solo per la scadenza dell'impugnazione, ma anche per l'ipotesi di acquiescenza ovvero per la presentazione dell'istanza di adesione.

I CASI POSSIBILI

In concreto, le ipotesi che si potrebbero verificare sono:

● atti impositivi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadebbe tra il 9 marzo e l'11 maggio; per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60. Ad esempio, un accertamento notificato il 18 febbraio, avrebbe scadenza naturale il 18 aprile, aggiungendo i 64 giorni della "nuova" pausa, la nuova scadenza per acquiescenza, presentazione ricorso ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;

● atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un'ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall'8 marzo al 31 maggio). In ogni caso se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, il 23 marzo un atto: per il computo della scadenza il primo giorno da considerare è il 12 maggio e quindi 160 giorni scadono l'11 luglio 2020;

● accertamenti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha so-

speso l'impugnazione di 90 giorni: occorrerà considerare un totale di 214 giorni dalla data di notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 20 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la nuova scadenza per ricorrere sarà il 21 luglio (60 + 90 + 64).

Occorrerà poi computare anche

l'eventuale pausa estiva nell'ipotesi in cui il termine così ricalcolato scada in agosto. In tal caso, si aggungeranno ulteriori 31 giorni.

PORTATA DEL PROVVEDIMENTO

La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in commissione regionale e davanti alla Corte di cassazione), per il depo-

sito di controdeduzioni, contro ricorsi e ricorsi incidentali nonché documenti e memorie. In queste due ultime ipotesi le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per i depositi. Quindi, ad esempio, se l'udienza è stata già fissata per il 15 maggio, mancando i 20 giorni previsti a ritroso per il deposito dei documenti, la data dovrà essere posticipata.

Da ricordare, in proposito, che sono sospese anche le udienze, sia di merito, sia cautelari. Per queste ultime, la mancanza di una decisione non dovrebbe comportare alcuna conseguenza per il contribuente, stante la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio per tutti i carichi affidati all'agente della riscossione.

Sempre nel decreto liquidità, in tema di contenzioso tributario è stato poi previsto l'obbligo di depositare gli atti del giudizio solo con modalità telematiche anche se la controversia è stata avviata in forma cartacea.

In ultimo, gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto. Il difensore, quindi, riceverà non solo le notifiche processuali ma anche gli atti relativi alle spese di giustizia, per le quali dovrà garantire la conoscibilità al suo assistito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPATTO DELLA NUOVA SCADENZA SULLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADESIONE

Le istanze di adesione

La proroga della sospensione dei processi tributari, portata con il decreto liquidità dal 15 aprile all'11 maggio e quindi a un totale di 64 giorni influisce non solo sulla scadenza dei termini d'impugnazione, ma anche su quelli per la presentazione dell'istanza di adesione

Come determinare la nuova scadenza

Per gli atti impositivi il cui termine ordinario di 60 giorni scadebbe tra il 9 marzo e l'11 maggio per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60.

Per gli atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: il decorso del termine per ricorrere è differito al 12 maggio 2020.

Per gli atti per i quali è pendente l'adesione occorre considerare un totale di 214 giorni dalla data di notifica (60 + 90 + 64)

deposito

La proroga dei termini rileva anche per il deposito di documenti e memorie, con la conseguenza che le udienze dovranno essere fissate in modo da consentire la fruizione dei termini per i depositi

Contributo unificato via Pec

Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto. Il difensore, quindi, riceverà non solo le notifiche processuali ma anche gli atti relativi alle spese di giustizia